

IN BREVE n. 040-2018
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



IL CONSENSO INFORMATO IN MEDICINA

È stato aggiornato il cd-rom su “Il consenso informato in medicina” (10° edizione agg. al 26 settembre 2018) in particolare con le problematiche inerenti le nuove disposizioni sulla DAT (Disposizione Anticipata di Trattamento).

Segnaliamo inoltre come la legge abbia esteso a tutti i consensi informati in medicina l'obbligatorietà della forma scritta.

I medici potranno richiederne gratuitamente una copia alla Direzione Generale dell'Enpam al numero telefonico 06 48294 344 o all'indirizzo e-mail: direzione@enpam.it

Legge 219/2017:

art. 1 comma 4 - *Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.*

Codice Deontologica 2014

art. 35 comma 3 - *Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall'ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull'integrità psico-fisica*

IL PUBBLICO IMPIEGO estratto da articolo di Maria Luisa Foti (StudioCataldi)
<https://www.studiocataldi.it/guida-diritto-amministrativo/pubblico-impiego.asp>

Il pubblico impiego è il rapporto di lavoro che si instaura tra un lavoratore e una pubblica amministrazione.

E' disciplinato in maniera peculiare rispetto all'impiego privato in ragione della particolare natura del datore di lavoro e degli interessi pubblici.

Le differenze della disciplina si sono tuttavia attenuate per il processo di privatizzazione, avvicinandolo all'impiego privato, rimangono però inalterate alcune significative differenze.

La principale differenza tra i due tipi di rapporto è rappresentata dalle modalità di accesso al lavoro: per espressa previsione costituzionale si accede al pubblico impiego esclusivamente mediante concorso (art. 97 Cost.).

Sono pubbliche amministrazioni:

- le amministrazioni statali,
- le regioni, le province e i comuni,
- le comunità montane e i loro consorzi e associazioni,
- le istituzioni universitarie,
- gli istituti autonomi case popolari,
- le camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura e le loro associazioni,
- gli enti pubblici non economici nazionali,
- le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale,
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,
- l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni,
- le agenzie pubbliche.

Fanne eccezione: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività in materia di risparmio, funzione creditizia e valutaria, tutela del risparmio, valore immobiliare e tutela della concorrenza e del mercato. Inoltre il contratto di lavoro dei professori e i ricercatori universitari che resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n.421 (art. 3).

Nel corso degli anni il pubblico impiego ha subito delle sostanziali modifiche.

In particolare:

1. col d.lgs. n. 29/1993, il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione viene ricondotto nell'ambito del modello applicato al lavoro privato, disciplinando i rapporti lavorativi in base al codice civile e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
2. colla legge delega numero 59/1997, attuata col d.lgs. n. 20/1998 e col d.lgs. n. 387/1998 e, dopo pochi anni, col d.lgs. n. 165/2001 vengono dettate norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
3. successivamente al 2001, altri interventi legislativi hanno ulteriormente modificato il lavoro pubblico, cristallizzando la privatizzazione. Merita particolare segnalazione la legge delega n. 15/2009, che ha trovato attuazione con il cd. decreto Brunetta (d.lgs. n. 150/2009);
4. negli ultimi anni il d.lgs. n. 74/2017 e il d.lgs. n. 75/2017 coi quali viene modificata la disciplina della valutazione delle performance, delle assunzioni (attraverso l'introduzione del piano triennale dei fabbisogni), delle azioni disciplinari, della valorizzazione dell'esperienza professionale, dell'integrazione dei disabili e dell'indennizzo in caso di licenziamento illegittimo.

PENSIONI BISTRATTATE a cura di Marco Perelli Ercolini - presidente Unpit

Ricordiamo che le pensioni sono un diritto acquisito a seguito di fior di versamenti contributivi a valore corrente durante tutta la vita lavorativa, sono una retribuzione differita basata su un legittimo affidamento contrattuale; se si incrina tale principio viene meno, e sarebbe grave, la fiducia nelle istituzioni.

Con questo non è che i pensionati che per tutta la vita hanno lavorato e pagato fior di tasse e contributi, si sottraggono ad una eventuale richiesta economica per esigenze del Paese, ma nel concetto universalistico della solidarietà chiedono che tutti concorrano secondo le proprie disponibilità.

Per inciso sono sdegnati di essere tacciati come ladri e come parassiti.

Sono d'oro le loro pensioni di 4-5 mila euro al mese, ma certe retribuzione di 20 e più mila euro, 4-5 volte di più di queste pensioni, come sono? Altro che d'oro ... retribuzioni inoltre per lo più defiscalizzate e questo non è un privilegio? Visto che tanto si sparla sulle pensioni, sui privilegi delle pensioni.

Ricordiamo che i bilanci delle vere pensioni, secondo i calcoli del prof. Alberto Brambilla, sono in equilibrio, i buchi derivano dalla pensioni sociali, doverose in uno Stato civile, ma che dovrebbero trovare il sostentamento dalla fiscalità generale, come del resto previsto dalla legge, peraltro sempre ignorata.

Dunque basta, basta al gabellamento sulle pensioni.

I pensionati vogliamo il rispetto dei loro diritti: le loro pensioni non sono un privilegio, una regalia dello Stato, ma derivano, invece, dai sacrifici di una intera vita di lavoro.

MEDICI IN PENSIONE SOSTITUISCONO COLLEGA: 3 DENUNCE DEI

NAS da FimmgNotizie di venerdì 28 settembre 2018

Tre medici, due dei quali in pensione, si sostituivano l'un l'altro all'interno dell'ambulatorio dell'unico medico ancora in attività, effettuando visite e prescrivendo farmaci con ricette firmate a nome di quest'ultimo. È quanto hanno accertato i Carabinieri del Nas di Pescara che, nel Chietino, hanno denunciato i tre per sostituzione di persona e interruzione di un servizio di pubblica utilità continuato in concorso.

La denuncia è arrivata in seguito ad una serie di approfonditi accertamenti incrociati da parte dei militari per la tutela della salute.

NIENTE PENSIONE DI REVERSIBILITA' SE GIA' PAGATO ASSEGNO UNA TANTUM DI DIVORZIO

Per le Sezioni Unite di Cassazione il diritto alla reversibilità spetta in caso di titolarità attuale e di concreta fruizione dell'assegno divorzile alla morte dell'ex coniuge.

Non spetta la pensione di reversibilità all'ex coniuge che ha percepito l'assegno divorzile in unica soluzione. La prestazione previdenziale, infatti, richiede la titolarità attuale e la concreta fruizione dell'assegno divorzile e non una titolarità astratta del diritto che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un'unica soluzione.

La corresponsione dell'assegno "una tantum" preclude la proponibilità di qualsiasi successiva do-

manda di contenuto economico da parte del coniuge beneficiario, venendo meno il presupposto solidaristico finalizzato alla continuazione del sostegno economico in favore dell'ex coniuge.

LEGGI IN

<https://www.studiocataldi.it/articoli/31950-assegno-di-divorzio-una-tantum-niente-pensione-di-reversibilita.asp>

di Lucia Izzo - StudioCataldi

**ALLEGATO A PARTE - CASS.SEZ.UNITE CIVILI Sentenza n. 22434 del 5.12.2017
depositata il 24.09.2018 (documento 198)**

VERGOGNOSO - OSPEDALIERI ANCORA SENZA CONTRATTO

Dopo dieci anni di vacanza contrattuale ospedalieri ancora senza trattative!!!

Aumentate le incombenze, orari all'impossibile per enormi carenze di personale, maggiori responsabilità ... ma i medici ospedalieri sono ancora al palo, scarse scaramucce contrattuali nel pieno silenzio ... stupisce anche il torpore sindacale...

DIPENDENTI PUBBLICI - RISCATTI

Attenzione ai termini per la presentazione delle domande di riscatto o di computo di periodi.

Il pubblico dipendente deve inoltrare la domanda:

- in caso di raggiungimento del limite di età: almeno due anni prima;
- per cessazione prima del raggiungimento del limite di età: entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.

Ricordiamo che i contributi da riscatto sono utili sia ai fini della misura della pensione sia per il raggiungimento del diritto e sono utili per estendere il calcolo retributivo sino al 2011 per chi raggiunge i 18 anni al 1995 e maturare i periodi utili per il calcolo retributivo o misto se riferiti a periodi antecedenti il 31 dicembre 1995.

MEDICI: DOCUMENTO DA INVIARE ENTRO 24 ORE DALLA PARCELLA da Sole 24 Ore - risposta 2211

D - Un medico specialista effettua visite a pazienti ed emette subito parcella cartacea dal bollettario, a seguito del pagamento della prestazione. A partire dal 1° gennaio 2019 dovrà emettere fattura elettronica nei giorni successivi alla prestazione, o tutto dovrà essere effettuato immediatamente?

Inoltre, l'obbligo della fattura elettronica non risulta essere un doppiante dell'invio telematico al sistema tessera sanitaria?

R - Salvo che il professionista medico non abbia aderito a uno dei regimi fiscali agevolati che gli permetterebbero l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica (ossia il regime di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011, o quello forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014), anch'egli dal 1° gennaio 2019 dovrà fatturare elettronicamente le proprie prestazioni. L'emissione della fattura seguirà sempre le regole di cui all'articolo 21 del Dpr 633/1972, dovendo quindi essere contestuale all'operazione.

Come chiarito nella circolare 13/E/2018, la contestualità è data dall'emissione entro le ore 24 del medesimo giorno: nel caso del medico, entro 24 ore dal pagamento della prestazione. L'Agenzia precisa altresì che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del 30 aprile 2018 e inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisce violazione non punibile ex articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997.

L'obbligo di fatturazione elettronica è diverso dall'obbligo di invio telematico dei dati al Sistema tessera sanitaria: il primo concerne le modalità di fatturazione, il secondo è una comunicazione di dati e ha la finalità di predisporre il 730 precompilato. Peraltro, senza il primo non è possibile effettuare il secondo in quanto i dati da comunicare al sistema Ts dovranno risultare dalle fatture elettroniche inviate allo Sdi.

I MEDICI CONVENZIONATI ASL SONO ESONERATI DALL'OBBLIGO

da Sole 24 Ore - risposta 2244

D - I medici convenzionati con la Asl ricevono, ad oggi, il conteggio del compenso calcolato dalla Asl assoggettato a ritenuta al 20% (cartaceo e, successivamente, il bonifico comprendente nuove adesioni e revoche).

Dal 1° gennaio 2019 i medici saranno soggetti al/a fatturazione elettronica: dovranno redigere una fattura elettronica e inviarla al/a Asl di competenza dopo aver ricevuto il conteggio? Le Asl potrebbero richiedere la delega ai medici di base autofatturandosi il compenso dopo averlo conteggiato per le nuove adesioni al servizio di medicina generale e le revoche, conguaglio mensile, redigendo, dunque, la fattura elettronica in nome e per conto dei medici di base?

R - Un principio da chiarire subito è che la fattura elettronica non ha in alcun modo modificato le regole Iva previste dalla legislazione nazionale. Di conseguenza, non ha modificato l'assetto della fatturazione che oggi avviene tra il medico convenzionato e la Asl di riferimento. In effetti, il tema è già stato affrontato nel 2015, quando è stato introdotto l'obbligo della fattura elettronica verso la Pa, in quanto i medici convenzionati operano con le Asl e, più, in generale con tutti i soggetti che formano il Servizio sanitario nazionale, che è un ente di natura pubblica, e, quindi, già di per sé incluso nell'obbligo della fattura verso la Pa, entrato in vigore il 31 marzo 2015. Più in particolare, l'agenzia delle Entrate, rispondendo a un quesito della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), con la risoluzione 98 /E/ 2015, ha chiarito che i medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il Ssn, con riferimento ai cedolini che ricevono mensilmente dall'Asl competente per territorio, sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica.

INPS: ATTENZIONE - TRUFFE AGLI UTENTI DA PARTE DI FALSI FUNZIONARI INPS

L'INPS informa di essere venuto a conoscenza di diversi **tentativi di truffa** ai danni degli utenti: alcuni hanno preso la forma di false email aventi a oggetto rimborsi contributivi, altri di telefonate da parte di sedicenti funzionari INPS che comunicavano la restituzione all'utente di somme non dovute. In tutti i casi, il fine fraudolento è quello di ottenere dati bancari e personali.

L'INPS non acquisisce, né telefonicamente né via email ordinaria, le coordinate bancarie o altri dati che permettano di risalire a qualsivoglia informazione finanziaria relativa agli assistiti. L'Istituto ha già segnalato tale fenomeno alle autorità competenti e invita i propri utenti a non dare seguito a nessuna richiesta che arrivi per email non certificata, per telefono o tramite il porta a porta.

AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE TRASPORTO IN AMBULANZA

Domanda

Il costo sostenuto per il trasporto in ambulanza si può considerare una spesa medica detraibile?

Risponde G. Napolitano

Nel novero delle spese mediche per le quali spetta la detrazione Irpef prevista dal Tuir (articolo 15, comma 1, lettera c) non rientra la spesa sostenuta per il trasporto in ambulanza.

Sono detraibili, invece, le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto (circolare Min. Finanze n. 108 del 3 maggio 1996, paragrafo 2.4.1).

PENSIONI FLESSIBILI, ANCHE GLI ATTUARI SOSTENGONO LA RIFORMA

La posizione dell'Ordine sulla possibile revisione della Legge Fornero.

L'abbassamento dell'età pensionabile è possibile tenendo conto anche della riduzione della misura della rendita pensionistica.

LEGGI IN

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-flessibili-anche-gli-attuari-sostengono-la-riforma-87678687#ixzz5SkqXDSrf>

CARENZA MEDICI NEL S.S.N.

Ripetute denunce di carenza di medici nel Servizio Sanitario Nazionale e prospettive poco rosee nei prossimi anni.

Ma di chi la colpa? Non certo dei medici ... ma di chi non ha saputo o non ha voluto programmare. Coi mezzi moderni non è poi così difficile avere le curve dell'età e delle esigenze di copertura dei servizi; provvedere al ricambio generazionale dovrebbe essere un dovere.

LIQUIDAZIONE TFS ALLA CORTE COSTITUZIONALE

I tempi e i modi dei pagamenti del trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti alla Corte Costituzionale.

Tempi dilazionati che possono raggiungere e superare i tre - cinque anni, trattamento dunque sfavorevole rispetto a quanto avviene nel privato, da cui la remissione alla Consulta dal tribunale di Roma sezione lavoro il 12 aprile 2018.

PRECISAZIONI SUI PAGAMENTI TFS E TFR NEL PUBBLICO IMPIEGO

La manovra Tremonti bis prevede che il TFS ed il TFR, cessato rapporto di lavoro, slittino di 6 mesi in caso di pensioni di vecchiaia (ora con la legge di stabilità 2014 portati a 12 mesi) o assimilate e di 2 anni in caso di pensioni di anzianità, con pagamento dilazionato della liquidazione del pubblico dipendente in 3 anni a seconda degli importi (fino a 90 mila euro entro i termini prefissati, da 90 a 150 mila euro al secondo anno, oltre 150 mila euro al terzo anno). Attualmente le dilazioni sono state corrette con la legge di Stabilità 2014 in meno 50, da 50a100, oltre 100 mila. Tali dilazioni vanno aggiunte ai tempi tecnici: nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza oppure per collocamento a riposo di ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione oppure per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, l'ex INPDAP è tenuta a corrispondere entro 3 mesi il

trattamento di fine servizio avendo ricevuta la relativa documentazione dall'amministrazione competente cioè dall'ufficio previdenza dell'ente di appartenenza del lavoratore. Il tempo previsto per la trasmissione è di 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Invece nei casi di destituzione o di dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio sono previsti ulteriori 6 mesi.

MOTIVO DELLA CESSAZIONE	INPDAP: TEMPI DI PAGAMENTO decorsi i termini spettano gli interessi legali ex art.3 legge 140/1997 i provvedimenti Tremonti: (*) art.12 c.7-9 DL 78/2010 (**) art.1 c.22-23 DL 138/2011 legge di stabilità 2014 art. 1 c. 484
inabilità o decesso	105 giorni dalla cessazione (*)
limiti di età o di servizio	non prima di 180 giorni e non oltre 270 giorni dalla cessazione aumentati di 6 mesi per la legge di stabilità 2014 (*) (**)
destituzione, dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio, altre cause di decadenza	non prima di 24 mesi e non oltre 27 mesi dalla cessazione (*) (**)

(*) la dilazione dei pagamenti ora con la manovra di stabilità 2014 sarà: fino a 50 mila euro primo pagamento entro i termini fissati, oltre i 50 mila euro dilazionato in un secondo scaglione e oltre i 100 mila euro il terzo scaglione annuale
(**) per le pensioni di vecchiaia slittamento di ulteriori sei mesi per la legge di stabilità 2014 e per le pensioni anticipate rimangono di 24 mesi

Andrebbe inoltre tenuto presente come i neo assunti dopo il 2000 messi a Tfs, trattamento più sfavorevole nel conteggio finale, continuano però a essere sottoposti alle trattenute contributive che in regime di trattamento di fine rapporto (Tfs) dovrebbero invece essere a carico del datore di lavoro. Motivo: non creare disparità di trattamento economico coi colleghi in servizio prima di tale data che essendo a indennità premio di servizio godono invece di una liquidazione economicamente nettamente più vantaggiosa.

Contenziosi giuridici sollevati hanno già riconosciuto per i ricorrenti tale ingiustizia.

Attenzione: il rimborso ha ad oggetto un credito esigibile assoggettato a prescrizione decennale.

AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO TESTI SCOLASTICI

Domanda

È possibile detrarre le spese per l'acquisto dei libri delle scuole superiori?

Risponde G. Napolitano

La detrazione Irpef del 19% per le spese di istruzione non universitaria (prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, Tuir) non spetta per l'acquisto di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e di secondo grado (circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, paragrafo 1.15).

DALL' «IPS» AL «TFR»: TRISTE STORIA E GRANDI FREGATURE (mpe)

La legge di riforma Dini delle pensioni (legge 335/1995) all'articolo 2 commi 5-8 prevedeva il passaggio da TFS (Ips) a TFR di tutti i dipendenti pubblici a partire dal 1 gennaio 1996 poi non avvenuto data la complessità dell'operazione e gli enormi costi. In seguito, con l'articolo 26 comma 19 della legge 23 dicembre 1998 numero 448 si rinviò alla Contrattazione collettiva nazionale l'introduzione del TFR con conseguente adeguamento retributivo e contributivo. In altre parole la trasformazione doveva avvenire a costo zero.

Con l'accordo quadro Aran – Confederazioni sindacali del 29 luglio 1999 si regolò il passaggio dal precedente regime di TFS al nuovo regime di TFR per i dipendenti pubblici contrattualizzati

(DPCM 20 dicembre 1999 sottoscritto dalla «quasi totalità» delle Confederazioni sindacali rappresentative del periodo:

- soppressione del contributo a carico del dipendente
- riduzione della retribuzione lorda in misura pari all'ammontare del contributo non più a carico del dipendente
- sterilizzazione di ogni effetto ai fini fiscali della eliminazione del contributo a carico del dipendente
- invarianza con contributo figurativo ai fini pensione e TFR per la riduzione delle retribuzione
- conferma del totale carico contributivo a carico del datore di lavoro.

La nuova normativa iniziò alla chetichella per i lavoratori a tempo determinato assunti o con rapporto in corso al 30 maggio 2000 e dal 1 gennaio 2001 per i neo assunti a tempo indeterminato.

In seguito, in particolare dopo la sentenza 223/2012 della Corte Costituzionale, si è aperto un discreto contenzioso, essendo venuto a galla come col sistema a Tfr non fosse dovuto alcun contributo da parte del lavoratore, lasciando anche molti punti interrogativi e stupore sulla clausola dell'invarianza delle retribuzioni.

Non entriamo qui nel merito delle sentenze alcune favorevoli ai ricorrenti, altre con rigetto delle richieste. Però vogliamo porre una domanda e segnalare alcuni risvolti non evidenziati, ma di triste sorpresa.

E' corretto diminuire al lavoratore, anche se pubblico, una retribuzione, con la scusa di non creare invarianza con coloro che rimanendo in TFS debbono versare una quota contributiva? Tra l'altro segnaliamo la strana coincidenza delle cifre tra trattenuta e quota fissata dalla normativa a carico del lavoratore per l'indennità premio di servizio che in precedenza era a carico del lavoratore ... come si può parlare, allora, di soppressione della quota a carico del lavoratore ... dunque, forma chiaramente elusiva che però va a incidere pesantemente poi sulla fiscalità nell'erogazione del trattamento economico della buonuscita, venendo meno lo storno impositivo della quota riferita alle somme versate dal lavoratore come contribuzione per il TFS. Ma soprattutto lascia perplessi il comportamento sindacale, sempre sottaciuto, ma ormai chiaramente riportato con doppia segnalazione nel documento edito dall'Aran nel dicembre u.s. e nel D.P.C.M. del dicembre 1999.

Nella Guida Operativa Aran viene anche riportata la sentenza 244/2014 della Corte Costituzionale emessa per altro problema, ma presa per avvalorare le tesi sostenute nella adozione attuativa per i neo assunti dal 2000 in poi *"il fatto che alcuni dipendenti delle pubbliche amministrazioni godano del trattamento di fine servizio ed altri del trattamento di fine rapporto è conseguenza del transito del rapporto di lavoro da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato e della gradualità che, con specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di imprimervi"...* !!?

Peccato che i cambiamenti non vengano presi in toto, ma solo per ciò che torna comodo

Se il dipendente è a Tfr perché pagare ancora una quota di contribuzione non dovuta col sistema a Tfr, perché pagando fior di quattrini questi soldi non debbono essere valorizzati ai fini dello scorporo fiscale impositivo? Il montante con accumulo figurativo verrà calcolato applicando il 6,91% o Perché, pur essendo a Tfr, deve avere rateizzato e dilazionato il pagamento della buonuscita? Perché al contrario del lavoratore privato non può avere anticipi del Tfr per determinate situazioni contingenti? Ma soprattutto perché i sindacati firmando un simile accordo non hanno detto nulla, proprio nulla ai propri iscritti e l'hanno ampliato erga omnes ... Un giovane medico ospedaliero discutendo della problematica ebbe a dirmi *"perché debbo iscrivermi ad un sindacato quando non ha tutelato i miei diritti, ma acconsente una diminuzione addirittura del mio stipendio?... almeno evito di pagare la quota associativa"*.

TRATTAMENTO FISCALE

L'indennità di buonuscita e l'indennità di premio servizio beneficiano di un trattamento fiscale agevolato.

Infatti, per la determinazione sia dell'aliquota di tassazione che della base imponibile, l'importo lordo viene abbattuto di una percentuale pari al 26,04% per l'indennità di buonuscita e del 40,98% per l'indennità premio servizio.

Tali percentuali derivano dal rapporto tra l'aliquota di contribuzione a carico del lavoratore e quella complessiva ($2,5/9,6 = 26,04\%$; $2,5/6,1 = 40,98\%$) calcolata sulla retribuzione utile, destinata ad alimentare i fondi di previdenza ex Enpas ed ex Inadel a cui è affidata la gestione del sistema.

Inoltre, la base imponibile di ambedue le prestazioni viene ulteriormente ridotta di un importo pari a € 309,87 per ogni anno di servizio.

Per quanto riguarda invece il trattamento di fine rapporto, non essendo prevista a carico del dipendente nessuna contribuzione, il beneficio fiscale è dato soltanto dalla franchigia di € 309,87 per ogni anno di servizio.

LEGGE 335/1995

Articolo 2 - Armonizzazione

5. Per i lavoratori assunti dall'1 gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.

7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.

8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle Amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982.

ALIQUTA CONTRIBUTIVA - FINANZIAMENTO TFS e TFR

	ex Enpas	ex Inadel	settore privato
Lavoratore	2,50 %	2,50 %	nulla
Datore di lavoro	7,10 %	3,60 %	6,91 % (*)
Totale	9,60 %	6,10 %	6,91 % (*)

(*) su tutte le voci della busta paga

DPCM: TFR. e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti

D.P.C.M. 20.12.1999

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1999
Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti.

.....

Visto l'accordo quadro sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999;

.....

Art.

1.

Trattamento di fine rapporto

2. A decorrere dalla data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma 56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.

3. Per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.

4. Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3.

ENPAM PUNTA SU GIOVANI: TUTELE E LAVORO NEL BILANCIO SOCIALE 2018 da EnpamPrevidenza n.33 del 3 ottobre 2018



Un sistema previdenziale in grado di generare lavoro, che guarda al futuro coinvolgendo gli studenti degli ultimi anni di università, capace di migliorare costantemente le tutele offerte e produrre iniziative sociali in modo da sviluppare benessere.

La Fondazione Enpam ha presentato questa mattina, durante i lavori del Congresso Nazionale Fimmg in corso in Sardegna, il proprio Bilancio

sociale 2018. Nel documento, l'ente previdenziale di medici e dentisti presenta le ricadute positive per i propri iscritti e in generale per l'economia italiana, della gestione di un patrimonio arrivato a superare i 20 miliardi di euro.

La novità dello scorso anno è stata la possibilità di iscriversi aperta anche agli studenti del 5° e 6° anno del corso di laurea in Medicina e in Odontoiatria. L'iscrizione, facoltativa, ha convinto oltre duemila studenti per i quali si sono aperte immediatamente le tutele previste dalla Fondazione per i propri aderenti.

“Il bilancio sociale 2018 – dice il presidente dell’Enpam , Alberto Oliveti – sancisce il passaggio dalla linea al cerchio, cioè dal collegamento lineare lavoro-previdenza al collegamento circolare dal lavoro alla previdenza e dalla previdenza alla tutela del lavoro, di chi ha lavorato e di chi lavorerà.”

Tra le nuove misure si segnalano quelle a favore della maternità. Di fronte a una professione sempre più al femminile, l’Enpam ha voluto sostenere le donne durante la maternità affinché non diventi un momento di vulnerabilità. Le tutele prevedono un aumento dell’indennità minima garantita a tutte le iscritte, la tutela della gravidanza a rischio per le libere professioniste, e un bonus di 1500 euro per le spese del primo anno di vita del bambino comprese quelle di nido e babysitter.

La rinnovata governance di gestione del patrimonio, che già a fine 2017 sfiorava i 20 miliardi di euro, oggi lega indissolubilmente l’approccio agli investimenti con gli obiettivi previdenziali. Le riserve, investite per quasi tre quarti nel settore finanziario e per un quarto in quello immobiliare, mettono l’Enpam in grado di pagare pensioni per 12,95 anni, anche nel caso in cui si estinguessero da un giorno all’altro le entrate contributive.

Inoltre Enpam destina una quota del proprio patrimonio a investimenti che, insieme a un rendimento, generino una ricaduta positiva sulla professione e di conseguenza sull’economia reale. Nutrizione e salute, biotecnologie, residenze sanitarie assistenziali e strutture ospedaliere sono i

primi settori economici individuati. A questi si accompagna una strategia di sostegno all’Italia tramite l’ingresso nel capitale azionario delle principali società del Paese.

Il Bilancio cita infine le iniziative di responsabilità sociale, come l’organizzazione di eventi e iniziative per migliorare la qualità percepita e dimostrata della professione. In quest’ottica gli appuntamenti di Piazza della salute puntano ad accrescere l’autorevolezza

professionale di medici e odontoiatri con un calendario di appuntamenti di prevenzione e sensibilizzazione ai corretti stili di vita sempre più ricco e sparso sull’intero territorio nazionale.



Leggi anche:

Bilancio sociale 2018 completo (versione pdf)

Bilancio sociale 2018 completo (versione sfogliabile online)

INPS: CESSIONE DEL QUINTO DELLE PENSIONI – AGGIORNAMENTO TASSI PER IL IV TRIMESTRE 2018 da Dpl Mo - fonte: Inps

L’INPS ha emanato il [messaggio n. 3629 del 3 ottobre 2018](#), con il quale informa che per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel suddetto periodo (1° ottobre 2018 - 31 dicembre 2018) sono i seguenti:

Classi d’importo in Euro	Tassi medi	Tassi soglia usura
Fino a 15.000 €	11,60	18,5000
Oltre 15.000 €	8,59	14,7375

Ne consegue che i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ (*) DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)

Classi di età	Classe di importo del prestito	
	Fino a 15.000 €	Oltre 15.000 €
Fino a 59 anni	8,61	7,14
60-64	9,41	7,94
65-69	10,21	8,74
70-74	10,91	9,44
75-79	11,71	10,24

(*) Le classi di età comprendono il compleanno dell'età minima della classe; l'età deve intendersi quella maturata a fine piano di ammortamento.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° ottobre 2018.

ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 3629 del 3.10.2018 (documento 199)

LA FLAT TAX SOLO AGLI AUTONOMI? DOPPIAMENTE INCOSTITUZIONALE

Due sentenze della Consulta: scenda in campo il sindacato di Roberto Reale

Leggi in

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25384>

Un commento (mpe)

Il provvedimento sulla Flat tax mi lascia molto perplesso? Gettito Irpef: circa 30% pensionati, circa 60% lavoratori dipendenti e *-solo-* una 10% liberi professionisti, commercianti, artigiani e altri !?!?!? tanto ci sarebbe da dire e gridare

da Alessandro Seracini

a CONSIGLIO DIRETTIVO UNPIT
Prof. M.POERIO PRESIDENTE FORUM
Gen. G.LUCCHESI COMITATO ESECUTIVO FORUM
Gen. F. SEPE COMITATO ESECUTIVO FORUM
cc Gen. M.SCIUTO PRESIDENTE UNUCI MILANO/LOMBARDIA

Ricevo dal Com.te e Socio UNPIT Dario Sacconi e vi giro questa stringata mail che invita a leggere l'articolo di Roberto Reale riportato sul Notiziario di Abruzzo.

Dunque, come il Consiglio di Unpit ha colto e riconosciuto in anteprima, si è aperto un nuovo fronte, non inferiore al precedente per i riflessi che potrebbe avere sulle nostre pensioni. Il tentativo di riconoscere la flat tax solo alle partite

Iva va "combattuto" con estrema decisione, non solo perché a nostro avviso è palesemente incostituzionale bensì anche perché ci appare ingiusto ed eticamente esecrabile in un contesto in cui si vorrebbero escludere dalla riduzione delle tasse proprio coloro (i lavoratori privati dipendenti, i militari, i dipendenti pubblici, i magistrati e i pensionati) che contribuiscono con circa l'85% al gettito Irpef. Va da sé che la scontata giustificazione che arriverà "*si comincia dalle partite Iva e poi si passerà ai pensionati e ai dipendenti*" non ci dovrà smuovere di un millimetro dall'azione di contrasto assoluto a quel provvedimento.